

“Dignità contro dignità”? Sulla natura antidemocratica della tortura

“Dignity vs. dignity”. The antidemocratic nature of torture

Marina LALATTA COSTERBOSA*

RESUMO: Questo documento si concentra sul recente dibattito sulla ri-legalizzazione della tortura nel contesto della cosiddetta “guerra al terrorismo”. Il saggio muove da una definizione del concetto di legge come limite della forza e della democrazia come ideale politico, non solo come metodo di governo. Sottolinea, inoltre, l'estrema violenza connessa alla tortura in quanto tale. Questi due elementi: il concetto di legge e la natura della tortura mostrano l'errore dei principali argomenti di tortura oggi. In particolare, l'A. critica la cosiddetta argomentazione “dignità contro dignità” (in tedesco, *Würde gegen Würde*) e la relativa premoderna interpretazione dell'idea di dignità umana.

PAROLE CHIAVE: Legge e moralità; Tortura; Kant; Dignità umana; Democrazia.

* Marina Lalatta Costerbosa è ordinaria di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Filosofia e Comunicazione e Membro del Comitato di Bioetica dell'Ateneo di Bologna. È approdata alla filosofia del diritto dopo un percorso filosofico-morale (Laurea in Filosofia a Bologna) poi storico-politico (Dottorato di ricerca a Torino). Ambiti di ricerca sono il diritto, nelle espressioni più paradossali (nazismo, tortura ecc.), questioni di bioetica, la violenza sui bambini. Contacto: <marina.lalatta@unibo.it>. Fecha de recepción: 02/04/2019. Fecha de aprobación: 09/06/2019.

ABSTRACT: This paper focuses on the recent debate on re-legalizing torture in the context of the so-called “war on terrorism”. The essay moves from a definition of the concept of law as limitation of force and of democracy as a political ideal, not only as a method of government. It underlines, moreover, the extreme violence connected to torture as such. These two elements: the concept of law and the nature of torture show the fallacy of the principle arguments for torture today. In particular, the A. criticizes the so-called “dignity vs. dignity” (in German, *Würde gegen Würde*) argument and the related premodern interpretation of the idea of human dignity.

KEYWORDS: Law and Morality; Torture; Kant; Human Dignity; Democracy

È vero, non mi hai praticamente mai picchiato. Ma le tue grida, la tua faccia paonazza, le bretelle slacciate e tenute pronte sulla spalliera della sedia, erano quasi peggio. È come quando uno sta per essere impiccato. Se lo impiccano realmente, allora muore ed è tutto finito, ma se è costretto ad assistere a tutti i preparativi dell'impiccagione e apprende di essere stato graziato solo quando la corda gli penzola davanti al volto, può riportarne un trauma per tutta la vita.

Franz Kafka, *Brief an den Vater*, 1919.

I. INTRODUZIONE

Dopo i fatti tragici dell'11 settembre e l'*escalation* della minaccia terroristica, il dibattito politico e teorico a livello mondiale si è rivolto alla problematizzazione dei rischi, in termini di sicurezza, legati a questo scenario, e alla elaborazione di una risposta efficace sul piano giuridico, politico e militare, da parte degli Stati democratici.

Tra le strade intraprese, particolare attenzione, come pure sconcerto, sono stati riservati all'ipotesi di una rinascita sotto nuove spoglie della stagione delle pratiche di tortura. Da più parti è stata avanzata infatti la proposta di reintrodurre con opportuni aggiustamenti e modifiche la prassi di interrogatori di sospettati criminali (in questo caso possibili terroristi) "rafforzati", ovvero affrancati dai vincoli delle tutele giuridiche internazionalmente riconosciute, tralasciando cioè i requisiti previsti sia nel contenimento e nelle forme della violenza (psicologica e fisica) sia nel rispetto della presunzione di innocenza.

La soluzione propugnata da taluni autori, giuristi, avvocati, docenti universitari - da Posner¹ a Dershowitz², da Brugger³ a Trapp⁴ a Steinhoff⁵ - confluisce nell'idea di una versione "civillizzata", moderata e ragionevole, della tortura quale utile e proporzionato strumento di contenimento della diffusione dei nuclei terroristici in ogni parte del mondo⁶. A nulla sembra valere la consapevolezza storica, già acquisita con evidenza nell'età abolizionista dei Lumi, della contraddittorietà intrinseca di una simile pretesa.

In questo quadro generale, l'intenzione di presentare come affiancabili tortura e democrazia presuppone sempre almeno una delle due seguenti mosse argomentative, le quali costituiscono, a nostro parere, una fallacia teorica e contengono una mistificazione della realtà. La suggerita compatibilità tra tortura e democrazia riesce a presentarsi plausibile a una lettura superficiale solo a valle - questa la prima mossa - della retorica della tortura "bianca", moderna, evoluta ecc.; oppure - questa la seconda - sulla scorta

¹ POSNER, Richard A., *Not a Suicide Pact. The Constitution in a Time of National Emergency*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2006.

² DERSHOWITZ, Alain M., *Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge*, New Haven-London, Yale University Press, 2002.

³ BRUGGER, Winfried, *Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat. Eine Verortung*, Bochum, Kamp, 2005.

⁴ TRAPP, Rainer, *Folter oder selbstverschuldete Rettungsbefragung?*, Mentis, Paderborn, 2006; TRAPP, Rainer, *Wirklich «Folter» oder nicht vielmehr selbstverschuldete Rettungsbefragung?*, in *Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte*, a cura di Wolfgang Lenzen, Paderborn, Mentis, 2006, pp. 95-134.

⁵ STEINHOFF, Uwe, *The Ethics of Torture*, New York, Suny Press, 2013.

⁶ In una prospettiva critica e lucida verso le politiche statunitensi poste in essere dal governo Bush dopo l'attentato delle Torri gemelle si può vedere ACKERMAN, Bruce, *Before the Next Attack. Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism*, New Haven /CT, Yale University Press, 2006.

dell'ideologia della democrazia come mera volontà della maggioranza.

Vedremo nelle pagine che seguono come la democrazia non possa mai risolversi esclusivamente nell'esercizio del principio di maggioranza e come la tortura non possa mai divenire “umana”.

In questo saggio proveremo a dimostrare come l'obiettivo politico di reintrodurre la pratica di una tortura “dal volto umano”, moderata e controllata, sia destinata al fallimento e non possa che risolversi nel ripristino della tortura *tout court*. Esso non può essere raggiunto cioè senza che al tempo stesso si ammetta di essere disposti a rinunciare ai più basilari principi democratici, e al valore che essi dichiaratamente rivendicano come fondativo, quello della libertà e dell'integrità individuale.

La nostra argomentazione muove da una definizione normativa di diritto e da una comprensione non esteriore del crimine di tortura, di quella espressione parossistica di violenza che il filosofo del diritto americano, David Luban, ha con grande ed efficace sintesi, e senza esagerazione, descritto come «totalitarismo in miniatura»⁷.

II. IL DIRITTO COME LIMITE DELLA FORZA

In uno scenario democratico e costituzionale, quale è quello entro il quale si muovono i nuovi difensori della tortura, il concetto di diritto assume a limite «normativo»⁸. Il diritto è certo coercizione, è forza, ma, *se democratico*, è anche condizione di possibilità della creatività umana. Esso ha a che fare con il rispetto basilico

⁷ LUBAN, David, *Torture, Power, and Law*, Cambridge/MA, Cambridge University Press, 2014, p. X.

⁸ Per un approfondimento di un concetto di diritto che si lega proceduralmente alla morale rivendicando una pretesa di correttezza costitutiva, rinviando a ALEXY, Robert, *Begriff und Geltung des Rechts*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1992.

dell'*habeas corpus* e della libertà degli individui, e ciò in modo distributivo, dunque per tutti e per ciascuno. Esso riconosce l'inviolabilità del corpo e della coscienza del soggetto di diritto, indipendentemente da ogni considerazione che possa chiamare in causa condotte d'azione, appartenenze nazionali, concezioni morali e religiose.

Il diritto è istanza regolativa che struttura le condizioni esterne di possibilità per la progettualità e per la relazionalità umane; giusta l'ovvia distinzione essenziale fra ciò che il diritto è e ciò che dovrebbe essere⁹. Esso tutela inoltre l'integrità del corpo, che solo rispolverando uno stantio dualismo, ormai persino controintuitivo, può essere relegato su un piano di irrilevanza rispetto alla personalità e alla mente del soggetto. «Io non ho il mio corpo, ma sono il mio corpo», affermava Jean-Paul Sartre negli anni Quaranta in *Lessere e il nulla*; la storia gli ha dato ragione, anche se si resiste ad ammetterlo.

Questo ora solo brevemente illustrato corrisponde al concetto di diritto compatibile con il progetto di giustizia democratico, a sua volta interpretato non come mero metodo, ma come ideale. La democrazia nel suo significato autentico, come struttura politico-sociale fondata sul principio di libertà e di uguaglianza, solo esteriormente è riconducibile – come abbiamo già evidenziato - al mero riconoscimento del principio di maggioranza, il quale, come è noto, entro un sistema rappresentativo di governo ha nella storia condotto anche a decisioni illiberali e a esiti liberticidi, non essendo in quanto tale garanzia di giustizia.

III. LA TORTURA COME VIOLENZA ESTREMA

Sempre nel panorama delle tesi addotte a sostegno di un recupero delle pratiche di tortura, si incontrano –come abbiamo osservato

⁹ DWORKIN, Ronald, *Justice for Hedgehogs*, New York, Harvard University Press, 2011.

in apertura - anche argomenti che fondano la propria apparente persuasività sull'occultamento e sulla superficiale semplificazione della reale natura della tortura; per sfociare nell'idea, in sé contraddittoria, della sua possibile regolamentazione, potremmo anche dire, “democratizzazione”. Una simile posizione muove da un presupposto confutato, da un lato, da evidenze psichiatriche e psicologico-sociali, desumibili dalla presa in carico terapeutica delle vittime di tortura, e dall'altro lato, dall'analisi delle tecniche di tortura e del loro meccanismo psicologicamente distruttivo¹⁰.

Percorrendo entrambe queste strade, si giunge a un punto di convergenza nitido: la tortura ha natura estrema, è costitutivamente un eccesso, impossibile limitarla e moderarla per legge e *de facto*¹¹. La tortura è eccessiva o non è; è efficace, e quindi estrema, o non è: essa è ingiusta strutturalmente, è una delle forme dell'ingiustizia. Ancora, non è addomesticabile, non c'è speranza di umanizzarla, se essa è di per sé una della più evidenti forme di disumanità. È come pretendere di togliere il carattere dell'eccesso a ciò che si caratterizza essenzialmente per la propria natura eccessiva. Se lo facessimo, il nostro oggetto si trasformerebbe in

¹⁰ Rimandiamo qui a VIÑAR, Marcelo, *Pedro o la demolición: una mirada psicoanalítica sobre la tortura*, in *Crisis política y daño psicológico. Lecturas de psicología y política*, Santiago de Chile, vol. 2, 1983; Sironi, Françoise, 1999, *Bourreaux et victims. Psychologie de la torture*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1999; Montagut, Muriel, 2015, *L'être et la torture*, prefazione di Marcelo Viñar, Paris, puf, 2015; Lalatta Costerbosa, Marina, *Il silenzio della tortura*, Roma, Derive-Approdi, 2016; ZAMPERINI, Adriano, e MENEGATTO, Marialuisa, *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie*, prefazione di Miguel Benasayag, Milano-Udine, Mimesis, 2016; ANDERSON, Scott A., e NUSSABAUM, Martha C. (a cura di), *Confronting Torture. Essays on the Ethics, Legality, History, and Psychology of Torture Today*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2018, parte II: “Psychological Perspectives on Torture” (in particolare il contributo di Gorman, William, e Zarowski, Sandra G.), pp. 43-69.

¹¹ *Ibidem*, p. 58.

altro e a divenire eventualmente giustificabile non sarebbe più la tortura, bensì questa nuova pratica violenta.

Del resto, lo aveva capito già nel Seicento il gesuita tedesco confessore delle donne accusate e imprigionate per stregoneria, Friedrich von Spee. Nel suo *Cautio criminalis*, un testo del 1631, scriveva che è «una crueldad [...] y un pecado mortal haber impuesto al prójimo un suplicio tan tremendo para una confirmación que no era necesaria»¹². Gratuità, inutilità giudiziaria ed eccesso caratterizzano per lui la tortura. Per queste ragioni la violenza della tortura è in traducibile nel lessico normativo del diritto. «Las impresiones del dolor son irreducibles a reglas fijas [...]. Así, el tormento, esencialmente, debe producir en cada uno sentimientos relativos a su constitución particular de cuerpo y espíritu»¹³.

Solo se si intende la tortura sotto questa luce è possibile sottrarla a ogni rischio di relativizzazione o di interpretazione sottoposta a valutazioni di proporzionalità rispetto alle circostanze e agli ipotetici effetti secondari. Se è vero che la tortura è, per natura intrinseca, estrema ed eccessiva o, comunque, tale deve essere percepita dalle vittime, allora, essa non può essere sottoposta a gradualità, misurazione, ponderazione, appunto relativizzazione¹⁴.

¹² SPEE, Friedrich von, *Cautio criminalis* (1631), traduzione castellana *Cautio criminalis (Cautela criminal)*, estudio preliminar de E. Raul Zaffaroni, Buenos Aires, Ediar, 2017, p. 262.

¹³ FORNER, Juan Pablo, *Discurso sobre la tortura*, a cura di Santiago Mollfulleda, Barcelona, Editorial Crítica, 1990.

¹⁴ NOVAK, Manfred, e MCARTHUR, Elizabeth, “The Distinction Between Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment”, in *Torture*, vol. 16, n. 3, 2006, pp. 150-151.

IV. UN CATTIVO ARGOMENTO

Dopo aver accennato al concetto democratico del diritto come limitazione della forza e tutela del debole e dopo aver sottolineato il carattere essenzialmente estremo, dunque non controllabile e non moderabile, di quella violenza che chiamiamo tortura, entriamo adesso più nel dettaglio nel tessuto della discussione odierna sulla sua rilegalizzazione. Nell'ampia discussione filosofica, giuridica e politica che ha occupato gli ultimi due decenni, troviamo infatti diversi argomenti a favore della tortura.

Non potremo soffermarci su ciascuno di essi per mostrarne l'inaccettabilità, ma ci limiteremo a nominarli per dedicare più attenzione a quello che in modo diretto chiama in causa l'idea della dignità umana, quello, in altre parole, più pretenzioso, se non addirittura su tutti più provocatorio. Gli argomenti più influenti ai quali gli odierni difensori della tortura consegnano i loro sforzi possono essere ricondotti a quattro principali¹⁵.

Il primo da ricordare è l'argomento della bomba a orologeria; senz'altro uno dei più ricorrenti, potremmo quasi definirlo un classico, tra gli espedienti narrativi. Il *ticking bomb's scenario* suggerisce di considerare oggi rilegittimabile la tortura, perché in un'epoca segnata dalla minaccia terroristica deve poter essere lecito torturare un sospettato terrorista che si suppone sappia dove si trovi e come si possa fermare una bomba a tempo che se esplodesse procurerebbe un enorme sacrificio di vite umane innocenti. Un secondo argomento spesso utilizzato dai sostenitori della tortura è il cosiddetto argomento del *male minore*, per cui senz'altro si riconosce che sevizare un essere umano è un male, ma che sarebbe un male ancora maggiore non evitare la morte delle vittime di attentati terroristici. Segnaliamo, in stretta connessione a questo,

¹⁵ Per una ricostruzione del dibattito e un'analisi critica degli argomenti presenti in vista della rilegalizzazione della tortura, cfr. LA TORRE, Massimo, e LALATTA COSTERBOSA, Marina, *¿Legalizar la Tortura? Auge y Declive del Estado de Derecho*, Madrid, Tirant Lo Blanch, 2018.

l'argomento della *sicurezza in caso di emergenza*. L'idea è qui quella di giudicare moralmente doverosa, sebbene di per sé non certo desiderabile, la tortura da parte dello Stato quando esso venga a trovarsi in una condizione eccezionale di minaccia imminente. Una variante di questo argomento si richiama al riconoscimento giuridico e morale della legittima difesa di tomistica memoria¹⁶. Travisando la logica a questa sottesa, la minaccia immediata di una persona viene a trasformarsi nella minaccia, eventuale e latente, alla quale sarebbe sottoposto lo Stato, in quanto rappresentazione politica di una unità di cittadini su un territorio nazionale. «En este caso el particular podrá legítimamente cuestionar el monopolio de la violencia concedido al Estado, puesto que este pretendido monopolio por un lado es incapaz de proteger al ciudadano y, por otro lado, prohíbe hacer justicia (*ergo* también torturar) por sí mismo. Por lo tanto: de la evidencia de la injusticia por el deslizamiento de la atención del hecho de la tortura a un evento criminal anterior, se pasa a la constatación de una laguna valorativa o axiológica, para después, a través de la reconstrucción de una posible analogía entre homicidio y tortura, afirmar la derogabilidad de la prohibición de torturar establecida inderogablemente en la ley, so pena de romper el pacto fundamental entre Estado y ciudadanos sancionado en la Constitución. El Estado, prohibiendo el uso de la tortura, incluso se haría cómplice del criminal - añade, siguiendo a Brugger, Reinhard Merkel otro jurista alemán»¹⁷. «Quien no ve sin embargo el 'coste' normativo, vinculado a ésto, el papel objetivo del Estado como apoyo de un

¹⁶ Dà rilievo a questa argomentazione, da ultimo, Anderson, Scott A., *Introduction*, in ANDERSON, Scott A., e NUSSABAUM, Martha C. (a cura di), *Confronting Torture. Essays on the Ethics, Legality, History, and Psychology of Torture Today*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2018, pp. 1-18: 5.

¹⁷ LA TORRE, Massimo, e Lalatta Costerbosa, Marina, *op. cit.*, pp. 146-147.

asesinato –così Merkel–, no puede entender el tema que estamos debatiendo»¹⁸.

L'argomento sul quale vorremmo però dire qualche cosa di più è quello che propone il *bilanciamento tra dignità*, sulla scorta di un criterio algebrico. L'individuo non viene ora considerato come l'espressione vivente della dignità umana, come la dignità umana in carne e ossa, con quello *status* morale che ogni essere umano come tale, al di là di ogni *distinguo*, possiede in modo intrinseco e connaturato. Al contrario gli individui vengono trattati alla stregua di “contenitori” di dignità, portatori di un bene, la dignità umana, che appunto è presente in una certa, determinata e variabile quantità. Il bilanciamento propugnato dagli autori che si muovono in questa prospettiva rilegittimante viene applicato a queste *quantità di dignità*, per cui la scelta morale e giuridica di non degradare e annientare la vita di un essere umano è sottoposta a condizione. Il veto di tortura è aggirabile là dove si abbia una sproporzione tra i due piatti della bilancia. Su di un piatto abbiamo il presunto terrorista, con il suo portato, eventuale, e comunque leggero, di dignità; sull'altro piatto abbiamo tante potenziali vittime innocenti con il loro portato molteplice e pesante di dignità. Il sacrificio della dignità deve ricadere sul piatto più leggero e la scelta andare a favore del piatto della bilancia in cui vi sono più individui, ovvero una maggiore quantità di dignità da tutelare. Non pensano, questi autori, che sia sbagliata, ma ciononostante inevitabile, la violazione della dignità di un essere umano; piuttosto ritengono sia giusta e accettabile, anzi da prevedere giuridicamente. Di solito si definisce questo argomento: «*Würde gegen Würde*», l'argomento della dignità contro dignità, proprio per evidenziarne la logica della comparazione e il criterio della ponderazione aritmetica. “Dignità contro dignità” diventa lo slo-

¹⁸ MERKEL, Reinhard, “Folter als Notwehr”, in *Die Zeit*, 13 marzo 2008; più estesamente si può vedere Reinhard Merkel, *Folter und Notwehr*, in Pawlik, Michael, e Zaczyk, Rainer (a cura di), *Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag*, Berlin, C. Heymanns, 2007, pp. 375-403.

gan di una posizione rilegittimatrice che probabilmente esibisce le aspettative più alte, persino paradossali oltre ogni soglia¹⁹. Il male estremo non è più qui la tortura, ma il non farvi ricorso; non l'azione del torturare, ma la sua omissione.

La dignità della persona aggredita, rapita, minacciata dal delinquente, che si chiede di torturare per salvare il cittadino caduto nelle sue mani, deve vincere sulla dignità del sequestratore, del criminale ecc. La dignità umana non viene più intesa in senso moderno, un senso che da Kant in poi chiarisce come ogni essere umano come tale abbia dignità, in quanto costitutivamente capace di libertà. Ma a essere pericolosamente sfuggito è che si tratta di un concetto, di un valore, che si sottrae a ogni possibile logica quantificatrice e incrementale.

Ad allontanare poi ancora di più i sostenitori di questa posizione dallo scenario normativo e concettuale dell'idea moderna e universalistica della dignità dell'uomo, vi è, nelle loro tesi, l'introduzione di una prassi gerarchizzante che consente loro di istituire una vera e propria scala graduata delle dignità sulla base dei comportamenti assunti dai diversi soggetti, coinvolti nella ponderazione o nel bilanciamento. Alcune persone hanno piena dignità, altre ne hanno un po' di meno, altre ancora meno, altre persino, per come hanno o si pensa abbiano agito, l'hanno perduta.

Con un gesto fortemente regressivo la dignità umana viene qui surrettiziamente reinterpretata secondo le coordinate teoriche antiche, viene declinata in termini quantitativi, diventa un prin-

¹⁹ Si muovono, tra gli altri, in questa prospettiva BIELFELDT, Heiner, *Menschenwürde und Folterverbot. Zur Aufweichung des Folterverbots*, Berlin, Deutsches Institut für Menschenrechte, 2007; Birnbacher, Dieter, *Menschenwürde – abwägbar oder unabwägbar?*, in *Biomedizin und Menschenwürde*, a cura di Matthias Kettner, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004, pp. 249-271; BRUGGER, Winfried, “Würde gegen Würde”, in *Verwaltungsblätter*, Baden-Württemberg, 1995, pp. 414 ss. In senso contrario segnaliamo tra le pubblicazioni recenti BERNSTEIN, Jay M., *Torture and Dignity. An Essay on Moral Injury*, Chicago, The University of Chicago Press, 2015.

cipio soggetto a gradazione e per di più una gradazione commisurata alle condotte d'azione: una sorta di riconoscimento *ex post*, che è dunque sempre possibile revocare. Lo scarto assiologico che si verrebbe così a determinare dovrebbe poter essere compensato, a meno di non voler rimettere in discussione la sensatezza e la ragionevolezza stessa di un patto sociale a fronte del quale il sovrano deve mostrarsi in grado di proteggere la sicurezza dei cittadini, e che, anzi, affida proprio a questa pretesa di sicurezza la conferma della propria ragion d'essere.

E giù per questo piano inclinato l'argomentazione perviene alla conclusione secondo la quale per difendere la dignità umana di tanti occorre sacrificare quella di pochi, i quali spesso se la ritrovano già peraltro ridotta ai minimi termini. «La sofferenza è negativa –riconosce Winfried Brugger–, con quell'atto muore non solo nel torturato, ma anche in ognuno di noi, un pezzo di umanità, civiltà e dignità. Tuttavia –aggiunge poi– lo sguardo della *giustizia* dovrebbe guardare anche alla condizione della vittima»²⁰.

La tortura sarebbe una maniera per riparare lo sbilanciamento, in termini di giustizia, verificatosi nel rapporto tra vittima e aggressore; una risposta all'ingiustizia in verità che ne aumenta l'intensità, invece che mitigarla. Alla vittima non si rende giustizia, bensì le si affianca una seconda vittima, colui che prima era l'aggressore. Operativa è dunque quella peculiare logica restauratrice oscurantista e compatibile con il diritto premoderno, la logica della vendetta²¹, una logica dalla seducente forza propagandistica e populistica.

Ma ciò che più colpisce e preoccupa è l'inedita rimessa in discussione teorica, *non solo fattuale*, del principio della dignità, e questo non negandone il valore morale, bensì –qui il tratto più insidioso– trasfigurandone il concetto, l'idea; trasmettendo sog-

²⁰ BRUGGER, Winfried, *Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat. Eine Verortung*, cit., p. 8.

²¹ Cfr. PORTINARO, Pier Paolo, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011, Parte prima.

gettivamente pure la sensazione che tutto avvenga in “buona coscienza”.

Tale atteggiamento revisionistico non muove dal rifiuto frontale e diretto del principio, ma si avvale (si approfitta) della sua ambiguità o plasticità per ritorcerlo contro sé stesso; se inteso nella sua autentica e moderna interpretazione. Così si gioca sull’ambivalenza del concetto di dignità umana, si chiamano a raccolta i classici dell’antichità e dell’età medioevale, e si ridimensiona, per questa china, la portata universalistica dell’idea moderna di dignità.

V. LA DIGNITÀ NON È MISURABILE

Non è raro imbattersi oggi in riflessioni sulla nozione della dignità umana nelle quali si suggerisce una continuità storica tra l’antico e il moderno o si presenta una mera evoluzione graduale attraverso i secoli. Talvolta si prospetta un’analisi che in modo neutro distingue due modi di intendere la dignità umana: quasi a suggerire che si tratti semplicemente di propendere per l’uno o per l’altro. In altri casi si cerca di contaminare i terreni di queste due letture attraverso la riunificazione del plesso semantico al quale verrebbero ricondotte.

Si afferma ad esempio che la dignità può essere intesa in un duplice modo e ciò sarebbe ovvio: da un lato, la si può intendere come valore *indipendente* dalle condotte d’azione, dall’altro, come valore *dipendente* da ciò che si fa, dunque qualcosa, uno *status*, da meritare²². Talvolta ci si riferisce a Cicerone come riprova di questa duplicità, rinforzando la convinzione prevalente della continuità, di uno sviluppo della nozione di *dignitas* privo di salti o cesure.

²² RUOTOLO, Marco, *Dignità e carcere*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, cap. 1.

E neppure sono rare riflessioni che, sebbene non siano tese a compromettere il valore della dignità, rinunciano a riconoscere le insidie di questa prospettiva concettuale. Si afferma il più delle volte che queste idee della dignità appena nominate non sarebbero antitetiche. Noi siamo convinti invece che lo siano. Jürgen Habermas parla a questo riguardo di una «paradossale generalizzazione», «di un concetto che in origine si attaglia non a un riconoscimento paritario della dignità di ciascuno, bensì alle *differenze* di status»²³, quasi l'opposto, quindi, di ciò che la dignità rappresenta nei termini della sua costitutiva pretesa universalistica.

Paradigmatici per cogliere la posta in gioco di tale china interpretativa sono i tentativi di strumentalizzare questa presunta sintonia rintracciabile attraverso i secoli, addirittura attraverso le epoche storiche, al fine di annacquare sino a smarrire e snaturare l'idea kantiana di dignità. Su questo sfondo, a chiarirsi dunque è quanto l'idea kantiana di dignità sancisca una cesura teorico-morale rispetto alle espressioni antiche e premoderne della dignità, e quanto i tentativi di offrirne una visione al contrario armonica e in continuità con le epoche precedenti non siano solo sbagliati, ma rischino persino di porre in pericolo la dignità stessa. E i numerosi sforzi oggi di giustificare violazioni della dignità umana in nome della difesa della dignità umana ne sono una triste conferma.

L'etimologia e la filologia sono valido strumento di riflessione filosofica, ma possono sortire effetti perversi se a essi viene consegnato troppo spazio, se vengono assunti acriticamente. In particolare questo approccio finisce per ottundere lo sguardo su un valore, quello della dignità, che esprime una capacità, non una qualità del carattere posseduta o meno. La dignità è una capacità trascendentale o comunque antropologica, una capacità che si dà in potenza, una possibilità intrinseca all'essere umano come tale, non condizionata dai suoi comportamenti, i quali possono invece, questo sì, determinare una condotta d'azione indegna (sottoposta

²³ *Ibidem*, p. 15.

al giudizio morale), ovvero tale da tradire la dignità di cui si è capaci. La dignità è normativa e non fattuale. È universale, non contingente.

Con questo non vogliamo certo disconoscere che vi siano fili lontani che possono poi riallacciarsi, questa è un'ovvietà sempre valida. Ciò che più conta, a nostro giudizio, è piuttosto che si tratta di fili sottili e fragili, deboli e flessibili, compatibili con molteplici declinazioni.

Cicerone con il *De Officiis*, Seneca con *Lettere a Lucilio* sono fili lontani²⁴. L'intero Medioevo, un'epoca che vede l'eteronomia della nozione di dignità, gli autori del Rinascimento italiano, lo stesso Pico della Mirandola, letti retrospettivamente, non sono impermeabili ad ambiguità teoriche profonde e significative che debbono essere evidenziate invece che marginalizzate. In Pico, ad esempio, ancora compare l'idea che la dignità vada conquistata, che –come nella Grecia antica– la si debba imparare. E infatti come ci racconta bene il filosofo del diritto madrileno, Gregorio Peces-Barba che solo l'Illuminismo pretende che l'essere umano possa brillare di luce propria²⁵. «Anche i precursori diretti che il concetto di dignità ha nella filosofia greca (soprattutto nella Stoà), e nell'umanesimo romano (per esempio in Cicerone) non costituiscono –ha di nuovo ragione Habermas– un ponte semantico al senso egualitario del concetto moderno»²⁶.

Voci fuori dal coro sono in questo senso, Giordano Bruno e il suo *Spaccio de la bestia trionfante*; ma pure Jean Luis Vives,

²⁴ PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, La dignidad humana, in *Los desafíos de los derechos humanos hoy. Segunda Sesión. El fundamento y el concepto de los derechos*, a cura di Elena Maza Zorrilla, David Bondia Garcia, Rafael de Asís, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 157-172: 157.

²⁵ *Ibidem*, p. 158.

²⁶ HABERMAS, Jürgen, *Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte*, in Id., *Zur Verfassung Europas. Ein Essay* (2011); trad. it. *Il concetto di dignità umana e l'utopia realistica dei diritti dell'uomo*, in Id., *Questa Europa è in crisi*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 3-31: 20.

autore valenciano importantissimo non a caso proprio per le sue considerazioni pionieristiche contro la tortura, Samuel Pufendorf, Cesare Beccaria, un altro pilastro dell’abolizionismo contro la tortura, eppoi Rousseau insieme a Kant.

Con Kant e con quel testo, stupendo per la forza rivoluzionaria dei suoi contenuti, che è la *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, si approda a qualcosa di nuovo. Kant non è la «sintesi» di un processo di evoluzione del concetto di dignità²⁷. Kant rompe, non compie sintesi; Kant “scarta” dalla tradizione, non compendia.

Al centro è ora l’umanità e la sua altezza *intrinseca*, ma non solo. Il passaggio dirimente e decisivo consiste nel legame, nella relazione, tra la creatività, l’autonomia, da un lato, e la grandezza dell’uomo, elemento già ben presente quest’ultimo sin dall’antichità in una concezione dell’uomo come *imago Dei*, dell’uomo superiore agli animali perché dotato di parola e ragione ecc.

La dignità umana è o non è, la si riconosce o non la si riconosce, non può sopportare gradazioni, torsioni quantitative, ponderazioni o bilanciamenti. E l’importanza in questo campo dell’intreccio tra approccio storico e analisi –caldeggiato ad esempio da Peces-Barba– suggerisce la valorizzazione, il prendere sul serio, i mutamenti storici epocali e culturali, non solo l’opportunità di proporre un *excursus* storico volto a mostrare le ricorrenze dell’idea.

Non va certo sminuito il valore politico e morale di esperimenti empirici quale quello condotto nel 1968 da Jean Hersch, la quale cercò –per incarico del Dipartimento di filosofia dell’Unesco– di celebrare il ventennale della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, raccogliendo i materiali inviati da ogni paese del mondo, a testimonianza della presenza della nozione o del bisogno del portato normativo dei diritti umani senza preclusioni geografiche o storiche. Hersch si riprometteva non un’analisi teorica, ma la dimostrazione concreta del fatto che qualcosa ci accomuna

²⁷ Questa la lettura ad esempio di RUOTOLO, Marco, *op.cit.*, p. 12.

tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Questo qualcosa è *il bisogno di essere riconosciuti*, nel senso più generale che si possa intendere; dunque ancora lontano da un'idea di dignità come autonomia. Vi sono infatti due sensi in cui si può intendere il riconoscimento: l'uno il riconoscimento sociale ovvero di classe o di ceto, secondo un ordine sociale gerarchico; l'altro il riconoscimento sociale dell'altro da me e dell'altro dentro di me²⁸.

L'obiettivo polemico, che stiamo cercando di illustrare, nasce da una preoccupazione reale nei confronti di un dibattito che si fa sempre più scivoloso, e che concerne l'interpretazione della nozione di dignità esposta via via a opacità concettuali, talvolta persino nonsensi.

Alcuni parlano con disinvoltura di dignità innata per distinguerla dalla dignità acquisita. Ma nella modernità, dopo Kant, il concetto di dignità acquisita è una contraddizione di termini, un ossimoro che prelude alla confusione –troppo frequente– tra il piano normativo, di indirizzo, e il piano fattuale, della contingenza.

Sorprendenti sono –ancora di più e sino alle più irricevibili conseguenze– le riflessioni di autori come Avishai Margalit. In *The Decent Society* egli definisce la dignità in un modo che va ben al di là dell'ipotesi del fraintendimento e della confusione teorica. Per Margalit «la dignità costituisce l'aspetto esteriore del rispetto di sé [...]. La dignità è la tendenza a comportarsi in una maniera dignitosa che attesti il rispetto di sé»²⁹. «Una persona con dignità –asserisce– dimostra il suo rispetto di sé attraverso atti positivi che non sono risposte a provocazioni. In questo modo essa segnala che si batterà come un leone se qualcuno cercherà di portarle via il suo rispetto di sé»³⁰. Non meno sorprendenti sono poi i tentativi di giustificazione, compiuti passando attraverso un'improbabile

²⁸ Cfr. HABERMAS, Jürgen, *op. cit.*, p. 18.

²⁹ MARGALIT, Avishai, *The Decent Society* (1996); trad. it. a cura di Andrea Villani, *La società decente*, Milano, Guerini e Associati, 1998, p. 93.

³⁰ *Idem*.

critica a Kant. Dopo aver affermato, senza spiegarne le ragioni, che le caratteristiche che Kant attribuisce all'umanità costituiscono una lista «gerarchizzabile», per cui Margalit ritiene che ad esempio l'«essere razionale» sarebbe subordinato o sovraordinato all'«avere la capacità di essere un agente morale», e lo stesso varrebbe per la componente dell'«essere una creatura con la capacità di autolegislazione»³¹, egli continua la sua argomentazione sostenendo che «le caratteristiche elencate da Kant sono possedute in varia misura dalle diverse persone»³². «La capacità morale di una persona di essere fonte delle proprie norme non è uguale a quella di un'altra»³³. Palese qui l'incomprensione dello statuto teorico della dottrina kantiana. Margalit argomenta come se Kant avesse trattato i concetti di capacità morale, di ente razionale e di dignità in termini fattuali e misurabili, riferibili alle espressioni fenomeniche e particolari delle persone umane; come se la dimensione trascendentale e normativa del suo discorso fosse scomparsa e in gioco non vi fosse l'ente razionale, bensì questo o quel individuo empirico concreto. Non meno stupore viene destato in noi dall'applicazione di questo discorso, proposta sempre da Margalit. Ancora in *The Decent Society*, egli sostiene che «più preoccupante del fatto che queste caratteristiche possono essere poste in ordine gerarchico è il fatto che di esse si può abusare. Se qualcuno possiede caratteristiche kantiane, come la capacità di condurre una vita morale, e invece vive una vita chiaramente immorale, perché si dovrebbe garantire rispetto a quella persona? Al contrario, il fatto che la persona tradisca la propria capacità di condurre una vita morale è una ragione per disprezzarla e persino umiliarla come dissacratrice del compito a lei attribuito, piuttosto che una ragione per rispettarla. I criminali con la capacità di essere morali, secondo questo modo di vedere, non sono meritevoli di rispetto, poiché

³¹ *Idem.*

³² *Ibidem*, p. 102.

³³ *Idem.*

hanno dissacrato la loro umanità»³⁴, e arriviamo così addirittura a parlare della dignità come di una «caratteristica graduata»³⁵.

Ma il punto fondamentale che costituisce la cifra essenziale della dignità dei moderni, di quello che noi diciamo quando parliamo di dignità, è al contrario l'universalità che l'accompagna, la sua natura intrinseca, costitutivamente indifferente, del tutto indipendente da comportamenti, meriti, doti.

La dignità umana ripensata: «graduata», bilanciata, ecc. è una pericolosa contraddizione, favorita nella sua plausibilità teorica da curiose associazioni concettuali e terminologiche. Una per tutte, ricordiamo quella che compare in alcune riformulazioni dell'idea di dignità, apparentemente meno contraddittorie, per certi aspetti affascinanti nella loro originalità, eppure prodromiche per la trasvalutazione del valore della dignità umana. Stiamo pensando alle *Berkeley Tanner Lectures* tenute da Jeremy Waldron nel 2009, e poi pubblicate con il titolo *Dignity, Rank, and Rights*³⁶.

In questa circostanza, Waldron asserisce che la dignità ben la si definisce chiamando a raccolta il vecchio concetto di «rank» (rango, ruolo, *status*) del lessico aristocratico; e tenta di argomentare tale presa di posizione attraverso una rilettura di Kant –per noi francamente non condivisibile–, tesa a evidenziare improbabili contraddizioni entro la dottrina del filosofo di Königsberg. Per questa via Waldron spinge nella direzione dell'isolamento concettuale del contenuto della *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, finendo per premiare l'impiego del termine “dignità” in luoghi nei quali esso assumeva piuttosto il significato comune dell'espressione. A tale proposito Waldron nomina a proprio sostegno lo studio di Elizabeth Anderson secondo la quale vi sarebbe in

³⁴ *Idem.*

³⁵ *Ibidem*, p. 103. Una simile posizione viene condivisa anche da BELVISI, Francesco, “Dignità umana. Una ridefinizione in senso giuridico”, in *Ragion pratica*, vol. 38, 2016, pp. 161-179: 166, 176, 177.

³⁶ “The Berkeley Tanner Lectures”, New York, Oxford University Press, 2012.

Kant una «trasformazione» del valore dell'onore nel senso di «una universalizzazione dell'etica dell'onore»³⁷. La dignità umana manterrebbe una salda «connessione antica e storica con il rango», ed esprimerebbe «l'idea dell'alto e pari rango di ogni persona umana»³⁸.

Waldron non nega che quando ci si occupa della definizione della dignità ci si scontra inevitabilmente con difficoltà peculiari, in particolare con la tensione tra la dimensione normativa che il concetto esprime e la dimensione fattuale che la nega³⁹. E curiosamente a tale proposito cita Jeremy Bentham (non Rousseau), parafrasando però l'assunto rousseauiano che meglio coglie questa tensione: quel luogo del *Contrat social* in cui il Ginevrino afferma che l'uomo pur nascendo libero ovunque si trova in catene. Per Waldron, «da un lato, il termine può essere usato per suggerire qualcosa che riguardi il rango o lo status che inerisce agli esseri umani; dall'altro lato, esso può essere usato contestualmente per suggerire la richiesta che quel rango o status debba essere in realtà rispettato»⁴⁰.

Ma l'aspetto più di rilievo per noi è la soluzione data da Waldron alla *impasse* da lui prospettata. La via di uscita più adeguata sarebbe quella di intendere «la dignità come uno *status* di alto rango, comparabile con il rango della nobiltà – soltanto che si tratta di un rango assegnato ora a ogni persona umana, equamente, senza discriminazioni: la dignità come nobiltà per l'uomo comune»⁴¹. «Dovremmo trovare il modo di affidarci in qualche modo al suo antico legame con il rango della nobiltà o l'alto ufficio»⁴². «L'idea

³⁷ *Ibidem*, p. 26. Traduzioni nostre.

³⁸ *Ibidem*, p. 14.

³⁹ *Ibidem*, pp. 16-17.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 17.

⁴¹ *Ibidem*, p. 22.

⁴² *Ibidem*, p. 30.

del rango nobile» è per lui «compatibile con una concezione egualitaria della dignità»⁴³.

Nella contrapposizione tra «valore assoluto» («absolute worth») o «valore senza prezzo» («value beyond price») e «rango» («ranking status»), per Waldron, l'espressione più adeguata per intendere la dignità sarebbe la seconda. Preferibile, a nostro avviso, è invece la posizione habermasiana, perché «la distinzione di cui godevano i pochi “dignitari” e notabili eminenti è certamente in contrasto con la dignità che lo Stato costituzionale garantisce *in pari misura* a tutti i cittadini»⁴⁴. Waldron, nel ridefinire (antikantianamente o dopo una brusca e discutibile revisione dei testi kantiani) la dignità tramite il concetto di *rank* offre il fianco e contribuisce a rafforzare –nonostante le sue pur diverse intenzioni e le sue argomentazioni volte a dimostrare l'incompatibilità tra tortura e diritto⁴⁵– il terreno teorico di coloro che ripropongono una rilegalizzazione di crimini efferati e disumani, ad esempio il crimine di tortura.

VI. LA TORTURA SGRETOLA LA DIGNITÀ

Al termine di questa breve e parziale ricostruzione, attraverso la quale abbiamo cercato di rafforzare la tensione universalistica del principio della dignità umana, non vogliamo ignorare il problema di fondo che si ripresenta ogni qual volta lo si evochi quale criterio normativo. Il concetto morale della dignità rimane sempre in qualche misura ambiguo, da qui le scivolose connessioni concettuali come quella riferibile al “rango”. Ciò che è peggio però è che la sua ambiguità, legata, da un lato, al suo carattere sostanzialistico, e, dall'altro, alla duplice interpretazione che abbiamo

⁴³ *Ibidem*, p. 31.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 19.

⁴⁵ Cfr. WALDRON, Jeremy, *Torture, Terror, and Trade-Offs. Philosophy for the White House*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2012.

provato a illustrare (egalaristica oppure aristocratica), oggi alimenta il regresso democratico e opera per una accelerazione nel compimento dell'arco discendente della parabola. Indispensabile diventa allora ribadire che si tratta di una fragilità concettuale che non deve offrire pretesti e non deve consentire mediazioni.

La dignità la si rispetta per ciò che significa universalmente o la si nega, essa non è un valore né strumentale né incrementale, bensì un valore intrinseco universale.

L'argomento del bilanciamento tra dignità ciononostante è, tra gli altri, quello che in modo più lampante pone bene in evidenza la natura ossimorica della pretesa di accogliere la tortura entro lo scenario giuridico-politico democratico.

Se la democrazia e il diritto democratico si possono dire tali in virtù del loro basico rispetto della persona umana, allora è essenzialmente incompatibile con essi una norma o una procedura che neghi o marginalizzi la tutela di quest'ultima, che violi cioè la dignità dell'uomo in quanto uomo. Si tratterebbe di una prescrizione che ne contraddirebbe immediatamente il senso e la ragion d'essere e che scivolerebbe su un terreno antiggiuridico; perché, retamente intese, la tortura e la democrazia stanno tra loro come il fuoco con l'acqua.

VII. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLHOF, Fritz, 2012, *Terrorism, Ticking Time-Bombs, and Torture*, Chicago, University of Chicago Press.

ANDERSON, Scott A., e NUSSABAUM, Martha C., a cura di, 2018, *Confronting Torture. Essays on the Ethics, Legality, History, and Psychology of Torture Today*, Chicago-London, University of Chicago Press.

BEESTERMÖLLER, Gerhard, e BRUNKHORST, Hauke, a cura di, 2006, *Rückkehr der Folter*, München, Beck.

BERNSTEIN, Jay M., 2015, *Torture and Dignity. An Essay on Moral Injury*, Chicago, University of Chicago Press.

- BIELFELDT, Heiner, 2007, *Menschenwürde und Folterverbot. Zur Aufweichung des Folterverbots*, Berlin, Deutsches Institut für Menschenrechte.
- BIRNBACHER, Dieter, 2004, *Menschenwürde – abwägbar oder unabwägbar?*, in *Biomedizin und Menschenwürde*, a cura di Matthias Kettner, Frankfurt a.M., Suhrkamp, pp. 249-71.
- BRECHER, Robert, 2007, *Torture and the Ticking Bomb*, Oxford, Blackwell.
- BRUGGER, Winfried, 2005, *Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat. Eine Verortung*, Bochum, Kamp.
- CARLSON, Julie A., 2012, *Speaking about Torture*, New York, Fordham University Press.
- CLUCAS, Bev, et alii, a cura di, 2009, *Torture. Moral Absolutes and Ambiguities*, Baden-Baden, Nomos.
- DAVIS, Michael, 2005, “The Moral Justifiability of Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment”, in *Journal of Applied Philosophy*, vol. 19, n. 2.
- GINBAR, Yuval, 2010, *Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the ‘Ticking Bomb’ Justification for Torture*, Oxford, Oxford University Press.
- GREENBERG, Karen J., a cura di, 2005, *The Torture Debate in America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- KERSHNER, Stephen, 2011, *For Torture. A Rights-Based Defense*, Lanham/MD, Lexington Books.
- KRAMER, Matthew, 2014, *Torture and Moral Integrity. A Philosophical Enquiry*, Oxford, Oxford University Press.
- KRAMER, Matthew, 2015, “Alan Dershowitz’s Torture-Warrant Proposal: A Critique”, in *Rivista di filosofia del diritto*, vol. IV, n. 2, pp. 283-312.
- LA TORRE, Massimo, e Lalatta Costerbosa, Marina, 2018, *¿Legalizar la Tortura? Auge y Declive del Estado de Derecho*, Madrid, Tirant Lo Blanch.
- LALATTA COSTERBOSA, Marina, 2016, *Il silenzio della tortura*, Roma, DeriveApprodi.

- LENZEL, Wolfgang, a cura di, 2006, *Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte*, Paderborn, Mentis.
- LUBAN, David, 2006, *Torture, Liberalism and the Ticking Bomb*, in *The Torture Debate in America*, a cura di Karen J. Greenberg, Cambridge/MA, Cambridge University Press, pp. 35-83.
- LUBAN, David, 2014, *Torture, Power, and Law*, Cambridge/MA, Cambridge University Press.
- Luhmann, Niklas, 1993, *Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?*, Heidelberg, C.F. Müller.
- MONTAGUT, Muriel, 2015, *L'être et la torture*, prefazione di Marcello Viñar, Paris, puf.
- MOORE, Michael S., 1989, “Torture and the Balance of Evils”, in *Israel Law Review*, vol. 23.
- POSNER, Richard A., 2006, *Not a Suicide Pact. The Constitution in a Time of National Emergency*, Oxford-New York, Oxford University Press.
- SIRONI, Françoise, 1999, *Bourreaux et victims. Psychologie de la torture*, Paris, Éd. Odile Jacob.
- STEINHOFF, Uwe, 2013, *The Ethics of Torture*, Suny Press, New York.
- TRAPP, Rainer, 2006, *Folter oder selbstverschuldete Rettungsbefragung?*, Paderborn, Mentis.
- VIÑAR, Marcelo, 1983, *Pedro o la demolición: una mirada psicoanalítica sobre la tortura*, in *Crisis política y daño psicológico. Lecturas de psicología y política*, Santiago de Chile, vol. 2.
- VIÑAR, Marcelo, 2005, “Specificità della tortura come trauma. Il deserto umano quando le parole si estinguono”, in *Rivista di psicoanalisi*, n. 2.
- VIÑAR, Marcelo, e VIÑAR, Maren, 1989, *Exil et Torture*, Paris, Denoël.
- WALDRON, Jeremy, *Torture, Terror, and Trade-Offs. Philosophy for the White House*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2012.

ZAMPERINI, Adriano, e Menegatto, Marialuisa, 2016, *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie*, prefazione di Miguel Benasayag, Milano-Udine, Mimesis.